



Comune di Borgonovo Val Tidone

(Provincia di Piacenza)

**REGOLAMENTO
PER L'ARMAMENTO
DELLA POLIZIA
MUNICIPALE**

- Approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 11/04/2002
- Pubblicato all'Albo pretorio per 15 consecutivi dal 23/04/2002 senza opposizioni ne' reclami.

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

ART. 1 - GENERALITA'

Il presente Regolamento emanato in applicazione dell'art. 5 della L. 65/86 e del relativo Decreto del Ministro dell'Interno n. 145/87, disciplina l'armamento degli appartenenti alla P.M. per la parte di competenza Comunale;

ART. 2 - ARMI IN DOTAZIONE

L'armamento della P.M. è effettuato a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Le armi in dotazione alla P.M. sono costituite da pistole del tipo semiautomatica, nei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della L. 110/75 e succ. mod.

ART. 3 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

Le armi di cui al precedente art. 2 possono essere assegnate solo al personale in possesso della qualità di Agente di P.S. ai sensi dell'art. 5 della L. 65/86 e che abbia ottemperato agli obblighi di cui al I comma dell'art. 18 del D.M. 145/87.

Del provvedimento che assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione personale che l'interessato è tenuto a portare con sé.

L'arma è prelevata presso il consegnatario di cui al successivo art. 6, previa esibizione del provvedimento di assegnazione e deve essere immediatamente a questi versata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o sono venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'assegnazione dell'arma al personale per i servizi di cui al III comma del successivo art. 4 e per quelli di cui all'art. 5 è fatta di volta in volta, su disposizione del Comandante del corpo. L'arma così assegnata è prelevata all'inizio del servizio presso il consegnatario di cui all'art. 6 e allo stesso deve essere restituita al termine del servizio medesimo.

L'arma, comunque assegnata, deve essere versata immediatamente al consegnatario di cui all'art. 6 all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte che sia disposto dai superiori gerarchici, dall'Amministrazione o da Prefetto con provvedimento motivato.

L'arma deve comunque essere ritirata, a cura del Comandante del Corpo e del consegnatario di cui all'art. 6, in caso di assenza dal servizio per aspettativa per motivi di salute determinati da infermità neuro psichiche.

ART. 4 - SERVIZI DA SVOLGERSI CON ARMA IN VIA CONTINUATIVA

I seguenti servizi di P.M. vanno svolti in via continuativa con arma:

- servizi esterni
- servizi notturni e di pronto intervento
- servizio cassa

Al personale specificatamente destinato ai servizi di cui al comma precedente è assegnata l'arma in via continuativa.

ART. 5 - SERVIZI DA SVOLGERSI OCCASIONALMENTE CON ARMI.

I seguenti servizi di P.M. sono svolti occasionalmente con arma:

- servizio di scorta al Gonfalone Comunale e Bandiera
- servizi connessi con elezioni e referendum
- servizi di vigilanza alla Residenza Comunale o ad altre sedi pubbliche.

ART. 6 - CONSEGnatARIO DELLE ARMI.

Con provvedimento del Comandante del corpo sono nominati un consegnatario e un sub consegnatario delle armi e delle munizioni.

Quest'ultimo collabora con il consegnatario per la disciplina delle operazioni di competenza e la sostituzione in caso di assenza o impedimento.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

Il personale cui è assegnata l'arma ai sensi del presente regolamento ha l'obbligo di portare l'arma e il relativo munizionamento nei modi prescritti:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma stessa e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- evitare nel modo più assoluto il deposito, anche momentaneo, dell'arma in cassette o armadietti nei locali del Comando;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro a segno, disposte dal comando o dall'Amministrazione;
- giustificare per iscritto, al Comando, il numero dei colpi in qualunque circostanza sparata e la relativa motivazione;
- nei locali del Comando è istituito un luogo in cui sono custodite le armi e il relativo munizionamento.

ART. 8 - DEPOSITO TEMPORANEO DELL'ARMA ASSEGNATA

Il personale assegnatario di arma in via continuativa può depositare tempestivamente l'arma presso l'armeria del Corpo, in occasione di assenza dal servizio per congedo ordinario o straordinario o per infermità. Delle relative operazioni è fatta annotazione nell'apposito registro.

ART. 9 - RINVIO A NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

Per le modalità e i casi di porto dell'arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia al D.M. 145/87.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività dell'atto deliberativo di Consiglio Comunale che lo approva.